



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 437 Del 30-09-22

**Oggetto: VERTENZE ASIL SRL / COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE -
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI DALLA SOCIETA'
DANTE CAUSA DELLA STESSA**

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di settembre alle ore 11:50, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CIARAPICA FABRIZIO	SINDACO	P
MORRESI CLAUDIO	VICE SINDACO	P
CARASSAI ERMANNO	ASSESSORE	P
GIRONACCI MANOLA	ASSESSORE	P
COGNIGNI GIUSEPPE	ASSESSORE	P
CALDARONI FRANCESCO	ASSESSORE	P
BELLETTI ROBERTA	ASSESSORE	P
CAPPONI BARBARA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 0.

Assume la presidenza CIARAPICA FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Morosi Sergio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Comunicazione Prefettura	N
Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 29-09-2022

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Castellani Andrea

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 29-09-2022

Il Responsabile del servizio
Castellani Andrea

 Firmato

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

"" ""

PREMESSO CHE

- la Società ASIL SRL attualmente è proprietaria di un lotto di terreno in Zona Tecnico Distributiva di fronte al grande centro commerciale;
- tale lotto di terreno ha avuto una serie di vicende urbanistiche di seguito indicate;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 31 marzo 2004 è stata approvata in via definitiva, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/92 e s.m.i., la Variante parziale al P.R.G. relativa alla Zona Tecnico Distributiva e con successiva delibera consiliare n. 43 del 11 luglio 2005 è stato approvato il Piano Direttore quale strumento propedeutico alla successiva approvazione dei piani di lottizzazione relativi alle singole Unità Minime di Intervento;
- con atto del Consiglio Comunale n. 38 del 04 aprile 2007 è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 e dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii., il Piano di Lottizzazione relativo alla Zona Tecnico Distributiva U.M.I. 4.3.2.; piano approvato in conformità alle previsioni del richiamato Piano Direttore e nel rispetto dei contenuti della convenzione urbanistica stipulata dal notaio Moretti di Civitanova Marche, in data 29 marzo 2007, con atto Rep. n.82441 Racc. n. 13.079;
- gli allora lottizzanti Dott. Canale Gianluca, quale curatore del fallimento FABER S.p.a., Sig. Cerquetella Gino, in qualità di procuratore della B.P.U Esaleasing S.p.a., con la stipula della suddetta convenzione hanno ceduto gratuitamente al comune di Civitanova Marche tutte le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria interne alla UMI 4.3.2 assumendo, inoltre, gli impegni relativi alla realizzazione diretta delle opere previste;
- con atto notaio Antonio Porfiri di Cesena (rep. n. 206450 racc. n. 43968 del 25 luglio 2008) alla FABER srl, come sopra rappresentata, è subentrata la società CIVITA PARK srl con sede a Civitanova Marche Via Martiri di Belfiore n. 107;
- a seguito di fusione di società per incorporazione, al B.P.U. Esaleasing S.P.A. con sede a Bergamo è subentrata la UBI LEASING S.P.A. con sede a Brescia, con contratto di locazione finanziaria (sull'area) a favore della società PROGETTI ABRUZZESI srl con sede a Giulianova (TE) Via Sabotino n. 56;
- con delibera della Giunta Comunale n. 561 del 21.12.2009 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria relative all'intera U.M.I. 4.3.2. unitamente alle opere fuori comparto e che, a tale atto, è seguito:
 - a) il rilascio del permesso a costruire n. 165 del 17.12.2009 relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione UMI 4.3.2.comparto 4.3.2.1.di competenza della CIVITA PARK srl (comprese le opere fuori comparto);
 - b) il rilascio del permesso a costruire n. 20 del 17.02.2010 relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione UMI 4.3.2.comparto 4.3.2.2 di competenza della società PROGETTI ABRUZZESI srl (comprese le opere fuori comparto);
- con successiva delibera della Giunta comunale n. 46 del 12.02.2010 è stato approvato il progetto relativo alla realizzazione del nuovo edificio da destinare a centro fieristico con rilascio del permesso a costruire n. 37 del 25.03.2010;
- con nota pervenuta in data 21 marzo 2012 ed assunta al prot. n. 14493 in pari data la società "CIVITA PARK SRL" con sede in Civitanova Marche Via Martiri di Belfiore n. 107, ha fatto

richiesta di proroga del termine, previsto dall'art.11 della convenzione stipulata in data 29 marzo 2007, relativo alla realizzazione e consegna al Comune del nuovo edificio destinato a centro fieristico;

- in conseguenza della valutazione di tale richiesta è maturata la volontà di realizzare il nuovo Palazzetto dello sport con conseguente ridimensionamento del nuovo centro fieristico e con delibera n. 374 del 18.10.2013 la Giunta Comunale ha deliberato:

a) di approvare l'ipotesi progettuale di realizzazione del nuovo complesso fieristico, palazzetto dello sport ed interconnessi spazi commerciali secondo gli elaborati allegati, precisando che il progetto tecnico definitivo ed esecutivo e la relativa quantificazione delle maggiori spese rispetto a quanto stabilito con la convenzione del 29.03.2007 venivano definiti con successiva deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006;

b) di adottare, di quanto attivato al precedente punto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della L.R. 34/92 la variante al Piano di Lottizzazione convenzionata corredata dagli elaborati allegati all'atto deliberativo stesso;

- la variante, come sopra adottata, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 34/92 e s.m.i. e successivamente alla data di deposito degli atti sono pervenute una serie di osservazioni, tra cui quella presentata dalla società Progetti Abruzzesi srl, che sono state oggetto di controdeduzioni ed esaminata dalla Giunta Comunale che con atto n. 62 del 03.03.2014 ha approvato definitivamente la variante;

- a seguito dell'approvazione della suddetta variante con atto del Segretario Generale rep. n. 4441 del 28 marzo 2014 è stata stipulata tra il comune di Civitanova Marche, la Civita Park s.r.l. e la Progetti Abruzzesi srl la convenzione di proroga e di integrazione dell'originaria convenzione, stipulata in data 29 marzo 2007, relativa all'attuazione delle previsioni della UMI 4.3.2. della Z.T.D con opere di urbanizzazione, quindi, completate e collaudate (atto unico di collaudo dell'Ing. Marco Trovarelli datato 22 settembre 2014) ed acquisite al patrimonio comunale;

- l'art. 8 bis della convenzione, stipulata in data 28 marzo 2014, prevedeva, a seguito del parziale accoglimento dell'osservazione alla Delibera di Giunta Comunale n. 374/2013 (prot. n. 5637 del 07.02.2014) avanzata dalla società Progetti Abruzzesi s.r.l. di adottare sulle aree di proprietà ed inserite nel sub-comparto 4.3.2.2.della UMI 4.3.2.del P.N. 4.3. "Zona Tecnico Distributiva" una variante urbanistica che aveva previsto per la residua porzione di SUL, rispetto a quella già autorizzata per l'Hotel PER 74/2011, (pari a mq. 6.374) il cambio di destinazione d'uso da Trh (albergo /hotel) a T (terziario) da identificare in due distinti lotti con indici e parametri di cui agli allegati alla medesima convenzione;

- in data 14 gennaio 2015 con nota assunta al prot. n. 1673 la società "ASIL S.R.L." società uni personale con sede legale in Cesena, via del Rio n. 300 numero iscrizione e codice fiscale 04143100404, in qualità di nuova proprietaria delle aree ex Progetti Abruzzesi, nella persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. Lucchi Gianluca presentò, per l'approvazione ai sensi di legge, il Piano di Lottizzazione del P.N. 4.3 "Zona Tecnico Distributiva" U.M.I. 4.3.2. sub-comparto 4.3.2.2. in variante al vigente P.R.G.

- in relazione ai dettami di cui all'art. 10 commi 1 e 3 della L.R. n.22/2011 (pubblicata sul BUR n.101 del 1/12/2011) ed al contenuto della Delibera della Giunta Regione Marche n. 53 del 27 gennaio 2014 avente ad oggetto "*L.R. 23 novembre 2011 n. 22 – Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico – art.10 comma 4 – Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica della trasformazione territoriale*" la richiedente la variante urbanistica presentò il rapporto di verificata della compatibilità idraulica e definizione delle misure volte al perseguimento di invarianza idraulica:

- in data 12.02.2015 con nota prot. n. 7245 venne inviata alla provincia di Macerata, ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. 22 del 23.11.2011 ed alle indicazioni tecnico – operative di cui all'art. 2.3. delle disposizioni approvate con delibera della G.R.M.. n. 53 del 27.01.2014 il rapporto di verifica come sopra pervenuto;

- in data 23.03.2015 al prot. n. 13997 è pervenuta la nota prot. n. 20210 del 20.03.2015 con la quale il Dirigente del 8° settore della Provincia di Macerata ha ritenuto la trasformazione urbanistica di che trattasi compatibile idraulicamente con il regime idraulico dei corsi d'acqua presenti nel territorio interessato;

-con nota pervenuta in data 07 dicembre 2018 ed assunta al prot. n. 74193 dell'11 dicembre 2018 l'Ing. Gaetano Scorsone, Amministratore dell'ASIL, trasmise lo studio di traffico relativo alla variante in oggetto;

- con delibera n. 32 del 21.05.2014 il Consiglio Comunale approvò i criteri compensativi per il procedimento di urbanistica concordata tra pubblico e privato, secondo il testo allegato al medesimo atto deliberativo;

- per la variante in argomento vennero valutati gli effetti generali indotti dall'intervento urbanistico proposto con riferimento all'impatto ambientale, sociale, urbanistico e sulla mobilità riscontrando che non emergevano effetti significativi che potevano determinare sostanziali modifiche all'attuale contesto insediativo a seguito dell'analisi e dei parametri previsti determinando una sostanziale valutazione positiva;

- a seguito di quanto scaturito dall'analisi dei parametri previsti nell'atto di indirizzo si è proceduto ad individuare il vantaggio economico, secondo le modalità previste dall'art.3 del medesimo atto;

- il soggetto proponente della variante sulla base di reciproci impegni convenuti con le Amministrazioni Comunali, con propria nota pervenuta in data 27 febbraio 2019 ed assunta al prot 13590 del 28 febbraio 2019 confermò la propria disponibilità a contribuire concretamente alla riqualificazione urbanistico ambientale del territorio comunale offrendo la somma di €. 200.000,00 da destinare, da parte dell'Amministrazione Comunale, al raggiungimento di tali obiettivi,

- con nota pervenuta in data 03 settembre 2019 prot. n. 5767 la società ASIL SRL, ad integrazione della proposta di variante ed al fine di dare maggiori garanzie per la completa realizzazione dell'intervento, ha proposto l'inserimento di una nuova convenzione (ai sensi dell'art. 28bis del DPR 380/2001) dove vengono stabilite le modalità di realizzazione dell'intervento ed i relativi tempi di attuazione;

- con atto del Consiglio Comunale n. 65 del 05.09.2019 venne adottato il Piano di Lottizzazione della ASIL P.N. 4.3. "Zona Tecnico Distributiva" U.M.I. 4.3.2. Sub-Comparto 4.3.2.2. in variante al vigente P.R.G. (ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della L.R. n. 34/92 e ss.mm.i;

- la suddetta delibera di Consiglio Comunale venne depositata ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii. con gli elaborati alla stessa allegati, presso la segreteria del Comune per la durata di giorni 60 consecutivi dal 03.12.2019 al 01.02.2020;

- di tale deposito venne data notizia al pubblico mediante:

- a) pubblicazione all'albo pretorio online del Comune;
- b) pubblicazione sulla pagina locale di tre quotidiani e precisamente il Resto del Carlino, il Messaggero e Il corriere Adriatico;
- c) manifesti a stampa affissi nei luoghi previsti del territorio comunale;

- nei termini previsti dall'art. 26 della L.R.n. 34/92 non pervennero osservazioni, mentre oltre tali termini sono pervenute n. 2 osservazioni e precisamente:
 - a) con prot. n. 6991 del 04.02.2020 da parte del Sig. Gaetano Scorsore, in qualità di Amministratore della società Asil srl;
 - b) con prot. n. 8452 dell'11.02.2020 da parte della Sig.ra Debora Pennesi, in qualità di Presidente dell'Associazione "Centriamo";
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 31.07.2020 l'argomento n. 10 all'ordine del giorno "Piano di Lottizzazione P.N. 4.3. "Zona Tecnico Distributiva" U.M.I. 4.3.2. Sub-Comparto 4.3.2.2. in variante al vigente P.R.G. (ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii.) Esame osservazioni - Adozione definitiva", veniva rinviato ad altra seduta del Consiglio Comunale;
- nel frattempo il D.L. n. 18 del 17.03.2020 posticipava i termini per i procedimenti amministrativi e precisamente dal 23.02.2020 al 15.04.2020 ed il D.L. n. 23 dell'08.04.2020 prorogava i termini per i procedimenti amministrativi e precisamente dal 15.04.2020 al 15.05.2020;
- in base a quanto previsto nei suddetti Decreti Legge, la nuova scadenza di cui all'art. 26 della L.R. n. 34/92, per l'esame delle osservazioni ed adozione definitiva del Piano di Lottizzazione ASIL P.N. 4.3. "Zona Tecnico Distributiva" U.M.I. 4.3.2. Sub-Comparto 4.3.2.2. in variante al vigente P.R.G. (ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii.) era prevista per il giorno 20.10.2020;
- con la Delibera n. 75 del 20.10.2020 il Consiglio Comunale convocato per l'esame delle osservazioni decise, invece, di non esaminarle e di non procedere all'adozione definitiva della variante;
- contro tale decisione la ASIL SRL ha proposto ricorso R.G. 26/2021 al TAR Marche ed il Comune si è costituito nel procedimento con deliberazione di Giunta Comunale n. 453 del 14.10.2021;
- tale ricorso si è concluso con la sentenza n. 412/2022 del 12.01.2022 depositata in data 11.07.2022;
- attualmente sono pendenti i termini per un'eventuale impugnativa;
- parallelamente alla vicenda della variante si è sviluppata la richiesta della ASIL SRL per il rimborso degli oneri di urbanizzazione versati a suo tempo dalla Progetti Abruzzesi per il primo permesso a costruire sull'area in questione in quanto nè la originaria intestataria Progetti Abruzzesi nè la subentrante ASIL SRL avevano dato poi seguito all'inizio dei lavori;
- in data 19.07.2021 è stata presentata richiesta di rimborso del contributo di costruzione per la parte afferente al costo di costruzione pari a € 296.000, per la mancata realizzazione dei lavori relativi al Permesso di Costruire n. 134 del 28.08.2014 (PER 53/2014), rilasciato alla società ASIL s.r.l. avente ad oggetto la voltura del Permesso di costruire n. 229 del 29.12.2011 (PER 74/2011) avente ad oggetto la "Realizzazione di un nuovo complesso ricettivo alberghiero sito in via Sella-via Einaudi snc distinto alla Sez. 2 F. n. 28, p.lle 481 e 488 " rilasciato originariamente alla ditta PROGETTI ABRUZZESI s.r.l.;
- le somme sopra descritte risultano effettivamente versate dalla ditta intestataria del permesso di costruire originario, PROGETTI ABRUZZESI s.r.l., mentre la richiesta di rimborso è stata presentata da ASIL s.r.l., società unipersonale con sede legale in Cesena, via del Rio n. 400, in qualità di nuova proprietaria;

- in data 14.09.2021 con Prot. n. 56238 è stata presentata formale diffida alla restituzione delle somme da parte della società ASIL s.r.l. in quanto la precedente istanza è rimasta senza risposta;

- la richiesta di rimborso è oggetto di contenzioso presso il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche (Ricorso n. 686/2021) attivato dalla società ASIL s.r.l. in qualità di soggetto avente diritto per effetto di atto di scissione societaria parziale con il quale "la società Progetti Abruzzesi s.r.l. costituiva la società ASIL s.r.l. alla quale conferiva, inter alia, gli immobili interessati dal citato permesso di costruire n. 229/2011";

- in data 08.02.2022, con nota Prot. 7706, il Dirigente del VI Settore Arch. Paolo Strappato, al fine di definire il procedimento di restituzione del costo di costruzione, ha richiesto alla società ASIL s.r.l., i documenti relativi alla scissione societaria parziale;

- in data 22.02.2022, con nota Prot. 10742, la società ASIL s.r.l. ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta e, in particolare, l'atto Rep. N. 25027 Racc. 16111 del Notaio Marco Maltoni di Forlì registrato a Forlì il 06.05.2014 al n.2896 Serie1T, trascritto a Macerata il 15.05.2014 R.G. n. 5418 R.P. n. 4101;

EVIDENZIATO CHE dall'esame della documentazione in atti risulta che:

- in data 27.03.2013 con nota Prot. 15619 la Ditta PROGETTI ABRUZZESI s.r.l. ha comunicato l'inizio dei lavori previsti per il giorno 28.03.2013 e, successivamente, con nota Prot. 7532 del 15.02.2016, la società ASIL s.r.l., ha comunicato l'intenzione di avvalersi della proroga del termine di fine lavori per il titolo edilizio originario ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 e della L.R. 12/2013 fino al termine 30.03.2018;

- i lavori, relativi alla realizzazione di un nuovo complesso ricettivo alberghiero, nonostante tali comunicazioni, non risultano eseguiti né iniziati.

- il pagamento del contributo di costruzione per la parte afferente al costo di costruzione pari a € 296.000,00 suddiviso in quattro rate da € 74.000, risulta interamente versato sulla base del documento Prot. 150 del 02.01.2014, a firma del Dirigente delle Finanze, Dott. Marco Passarelli, di svincolo della polizza fidejussoria stipulata a garanzia del versamento rateale e delle eventuali penali;

VALUTATO CHE:

- è comunque pendente il ricorso al TAR Marche promosso dalla ASIL SRL per ottenere il rimborso degli oneri;

- all'esito della sopracitata sentenza del TAR Marche n. 412/2022 che ha respinto il primo ricorso per l'annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20.10.2020, il Legale del Comune, Avv. Giuseppe Carassai, con email pervenuta subito dopo la pubblicazione della sentenza ha riferito della volontà della ASIL SRL di addivenire ad un incontro per riesaminare tutta la questione della lottizzazione e, pertanto, si è soprasseduto al rimborso;

RITENUTO:

- di dover procedere, in ogni caso, alla restituzione delle somme come sopra descritte in quanto l'importo è stato versato per il costo di costruzione ma l'intervento non è stato realizzato, nè avviato;

- che non sia necessario attendere l'esito del ricorso al TAR Marche, nella cui procedura il Comune si è regolarmente costituito avvalendosi dell'Avv. Giuseppe Carassai, in quanto si intende resistere solo relativamente alla richiesta della società ASIL s.r.l. di rimborso degli interessi legali che non si ritengono dovuti;

- che, in base al citato atto di scissione societaria parziale, la società ASIL s.r.l., costituisca soggetto idoneo e titolato alla restituzione delle somme come sopra descritte;

PRESO ATTO della determinazione n. 73 del 30.12.2021, R.G. 3182, con la quale è stata impegnata la somma per far fronte alla restituzione;

VISTO il Vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto della Giunta Comunale n. 25 del 23.01.2014;

VISTO il vigente TU/EE/LL di cui al D.Lgs. N. 267/2000 nel suo testo oggi vigente;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Pareri _____

PROPONE DI DELIBERARE

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di fornire indirizzo al Dirigente del Settore IV di procedere al pagamento della somma di € 296.000 (DUECENTONOVANTASEIMILA euro) a favore della società ASIL s.r.l., società unipersonale con sede legale in Cesena, via del Rio n.400, in qualità di nuova proprietaria dell'area su cui doveva essere realizzato il manufatto di cui al permesso di costruire in premessa indicato;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 296.000,00 (DUECENTONOVANTASEIMILA euro) trova imputazione al Capitolo 2528 del bilancio 2022 (Imp. 2031/2021) come da determinazione sopraccitata R.G. 3182 del 30.12.2021;
- di rendere l'atto immediatamente esecutivo""

LA GIUNTA

Esaminato il documento istruttorio e ritenuto di condividerne le motivazioni;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di fornire indirizzo al Dirigente del Settore IV di procedere al pagamento della somma di € 296.000 (DUECENTONOVANTASEIMILA euro) a favore della società ASIL s.r.l., società unipersonale con sede legale in Cesena, via del Rio n.400, in qualità di nuova proprietaria dell'area su cui doveva essere realizzato il manufatto di cui al permesso di costruire in premessa indicato;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 296.000,00 (DUECENTONOVANTASEIMILA euro) trova imputazione al Capitolo 2528 del bilancio 2022 (Imp. 2031/2021) come da determinazione sopracitata R.G. 3182 del 30.12.2021;

Inoltre, stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma ed unanime votazione per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale
Morosi Sergio

Il Presidente
CIARAPICA FABRIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 04-10-22 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 04-10-22

Segretario Generale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-09-22 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 30-09-22

Segretario Generale
Morosi Sergio